

Allegato 1)

Relazione.

Il Consiglio Regionale della Campania il 24 luglio 2007 ha approvato la Legge Regionale N. 8 *"Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"*.

L'art. 3, comma 2, della L.R. n. 8/2007, recita che le funzioni amministrative, attribuite alle Province ed alle Comunità Montane, sono svolte nell'ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale con Deliberazione n. 179 del 28.01.2008, con allegati A, B, C, D, E, F, ha approvato *gli indirizzi generali, le linee guida e l'atto d'indirizzo della L.R. n. 8/2007*.

L'allegato C) alla Deliberazione n. 179 del 28.01.2008 detta le *"Linee guida per l'autorizzazione e le modalità di raccolta"* con i paragrafi 1. Autorizzazione alla raccolta e 2. Modalità di raccolta.

Nel corso dei tre anni, circa, di attuazione della L.R. in argomento, sono emerse alcune discrasie in merito all'operatività di alcune linee di indirizzo riguardanti la parte della raccolta dei funghi e nel contempo è maturata l'esigenza di meglio esplicitare nel dettaglio alcuni passaggi nell'impianto di indirizzo, quali i requisiti delle Associazioni micologiche da riconoscere a livello regionale, la composizione della Commissione per l'idoneità all'Autorizzazione alla raccolta con il relativo corrispettivo da liquidare quale gettone di presenza ai membri esterni della Commissione stessa, il numero di candidati da ammettere per ogni seduta, ecc..

Con deliberazioni, successive all'approvazione della Deliberazione n. 179 del 28.01.2008, di parziali rettifiche e integrazioni al paragrafo 1. Autorizzazione alla raccolta dell'allegato C) *"Linee guida per l'autorizzazione e le modalità di raccolta"* alla Deliberazione n. 179 del 28.01.2008 sono state fornite indicazioni più precise per le attività degli Enti Delegati.

Pervengono al Settore Foreste, Caccia e Pesca numerose osservazioni, sia da parte delle Province e delle Comunità Montane che esercitano le funzioni amministrative sia di cittadini raccoglitori di funghi in possesso dell'autorizzazione regionale. Tali osservazioni riguardano alcune disposizioni che appesantirebbero l'operatività della L.R..

Nello specifico molti Enti competenti lamentano che a causa di difficoltà, dovute a fattori di natura territoriale (territori montani) ed atmosferici (nevicata e ghiacciate) molti utenti raccoglitori non riescono ad effettuare la validazione annuale del tesserino di autorizzazione alla raccolta funghi entro il termine del 31 gennaio presso la sede dell'Ente competente al rilascio così come fissato al paragrafo 1 del suddetto allegato C. Tale termine fu motivato da esigenze di cassa e bilancio di inizio anno degli stessi Enti.

Altri punti di criticità osservati dagli stessi Enti riguardano il pagamento in mora del contributo, la modalità di convalida annuale dell'autorizzazione, la raccolta in Campania effettuata da cittadini residenti in Campania autorizzati da altre Amministrazioni non campane, la sede del colloquio abilitativo per la raccolta da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, effettuata sui fondi medesimi.

Pertanto si rende opportuno l'approvazione di un nuovo paragrafo 1. Autorizzazione alla raccolta dello stesso allegato C) che contenga il testo integrale delle modifiche già apportate e quelle da apportare con il presente provvedimento.

Tale proposta di modifica non comporta nessun aggravio di spesa per il bilancio regionale anno 2010 né per gli anni successivi e viene apportata nel pieno rispetto dei requisiti della L.R. n. 8/2007 con lo scopo di semplificare l'interpretazione e l'applicazione della stessa L.R. ed è sollecitata vivamente dagli Enti competenti per l'esercizio delle funzioni amministrative e cittadini utenti.